

N. 1447

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CALLEGARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1996**

---

Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di  
ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont

---

ONOREVOLI SENATORI. - Sono passati 33 anni dal giorno del 9 ottobre 1963, quando una frana cadde dal Monte Toc in un lago artificiale provocando una catastrofe senza precedenti, la catastrofe del Vajont. L'evento ha lasciato un segno incisivo nella storia della protezione civile italiana. Da allora molte cose positive sono state raggiunte sia per quanto riguarda l'adeguamento della normativa di prevenzione sia per quanto concerne la tempestività dei soccorsi.

Purtroppo le lungaggini amministrative ed il ritardato adeguamento dei contributi al reale tasso d'inflazione hanno impedito il completamento definitivo delle opere, ed oggi ci poniamo di fronte ad un importante e doveroso compito morale che ci impone di provvedere per le persone rimaste ancora indifese e per i casi rimasti ancora irrisolti, apportando le necessarie modifiche alla legislazione esistente ed integrando i contributi finora erogati.

Le risorse, previste ai sensi del presente disegno di legge, vengono ripartite sulla base della precedente legislazione concernente la catastrofe del Vajont, destinando 8 miliardi per la concessione di contributi da parte del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata e 18 miliardi per la ricostruzione di opere pubbliche, da assegnare dallo stesso Ministero dei lavori pubblici, alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste, nonché alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, per gli interventi di rispettiva competenza.

Con il passare degli anni e a causa del non immediato completamento delle opere si è reso continuamente necessario un adeguamento dei contributi che sono stati sempre inferiori e di molto al tasso d'inflazione reale. Infatti anche nel presente disegno di

legge vengono modificate le somme dei contributi destinate alla ricostruzione delle unità immobiliari private al fine di renderle compatibili con le cifre occorrenti oggi per i lavori edili.

Inoltre, ai fini della rivalutazione dei contributi da concedere, constatati i ritardi verificatisi nell'erogazione dei contributi da parte degli uffici competenti e tenuto conto del notevole ritardo con cui la regione Friuli-Venezia Giulia è pervenuta all'attuazione dell'ultima legge 10 maggio 1983, n. 190, è stato ritenuto doveroso prevedere la retroattività della legge dal 1° gennaio 1985. Del resto, anche la legge n. 190 del 1983 prevedeva una retroattività delle analoghe disposizioni dal 1° gennaio 1979.

L'ammontare delle risorse è stato calcolato sulla base dei fabbisogni indicati dai competenti organi locali, prevedendo in particolare 18 miliardi per la ricostruzione pubblica secondo la seguente ripartizione:

COMUNE	IMPEGNI DI SPESA
Castellavazzo . . . . .	2.000 milioni
Erto e Casso . . . . .	5.000 »
Longarone . . . . .	5.000 »
Ponte nelle Alpi . . . . .	1.000 »
Vajont . . . . .	5.000 »
TOTALE . . . . .	18.000 milioni

Al fine di apportare soluzioni certe ai problemi rimasti ancora aperti, e con l'intento di porre rimedio alle carenze ed ai ritardi che fino ad oggi hanno impedito la rapida ricostruzione delle zone disastrose, il nostro disegno di legge prevede che gli stessi sindaci dei comuni colpiti vengano nominati commissari straordinari per la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private, riconoscendo i sindaci come i migliori conoscitori della realtà locale ed individuandoli come garanti per la finalizzazione degli interventi alle opere strettamente ne-

cessarie. Infatti è prevista la piena responsabilità dei sindaci nella gestione degli interventi e sono stati stabiliti dei tempi tecnici certi entro cui portare a termine le opere di ricostruzione.

Con il presente disegno di legge intendiamo concludere definitivamente l'annosa vicenda provocata dalla catastrofe del Vajont

attraverso una puntuale specificazione degli obiettivi che si intendono perseguire ed attraverso la responsabilizzazione, nella gestione degli interventi, dei sindaci dei comuni colpiti, visti come gli organi competenti maggiormente interessati per la definitiva risoluzione dei casi rimasti ancora sospesi.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont, in aggiunta alle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è autorizzata la ulteriore spesa complessiva di lire 26.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da ripartire nel triennio 1997-1999.

2. La quota per l'anno 1997 resta determinata in lire 10.000 milioni.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati secondo le competenze stabilite dalla legge 8 giugno 1978, n. 306.

## Art. 2.

1. L'importo di lire 26.000 milioni di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 8.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1997, per contributi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione di unità immobiliari di proprietà privata;

b) lire 18.000 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1997, per il finanziamento delle opere di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituiti dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con priorità per le opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e di collegamenti viari al servizio degli abitanti.

2. La somma di cui alla lettera b) del comma 1 è assegnata, con provvedimento

del Ministro dei lavori pubblici, per gli interventi di rispettiva competenza:

a) quanto a lire 10.000 milioni alla regione Friuli-Venezia Giulia e al provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trieste;

b) quanto a lire 8.000 milioni alla regione Veneto e al provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

### Art. 3.

1. Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni già elevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni, e dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1983, n. 190, è ulteriormente elevato di lire 32 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 24 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma del predetto articolo 4 della legge n. 1457 del 1963, in favore dei proprietari che, alla data del 1° gennaio 1985, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo.

2. L'aumento di cui al comma 1 è altresì concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno già iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidato o da liquidare posteriormente al 1° gennaio 1985, indipendentemente dalla perizia originariamente approvata.

3. L'aumento di cui al comma 1 non viene concesso a coloro che, ultimata la ricostruzione e riscosso il saldo del contributo, abbiano successivamente ottenuto o abbiano diritto all'integrazione del contributo prevista dal primo comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, e successive modificazioni.

4. La liquidazione di cui all'articolo 6 della presente legge può essere fatta in unica

soluzione a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o da trasferire.

#### Art. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 190, come modificato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA del 4 per cento».

#### Art. 5.

1. I termini di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; la ricostruzione delle unità immobiliari private deve essere comunque completata entro cinque anni dalla data predetta.

#### Art. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici nomina i sindaci dei comuni interessati commissari straordinari per l'ultimazione e la liquidazione completa delle opere relative alla ricostruzione, sia pubbliche che private, da ultimarsi nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26.000 milioni per il triennio 1997-1999, si provvede, quanto a lire 10.000 milioni per l'anno

1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

